



COMUNE DI CASTEL DI LAMA  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Area Tecnica

Via Carrafo, 22 – 63082 Castel di Lama (AP) - Tel. 0736/818730/818732/818736 Fax 0736/818732

Ordinanza nr. 828      Data: 05/11/2013

Oggetto: RIMOZIONE di n. 2 gru edili smontate e inutilizzate, depositate in Via della Pace - Ditta proprietaria Impresa Pierantozzi Mario e C. snc con sede in Castel di Lama, via Po nr. 113, legalmente rappresentata dal Sig. Pierantozzi Andrea residente in Via della Pace nr. 32 - 63082 Castel di Lama (AP).

Il Sindaco,

-considerato che sul lato di monte della strada denominata Via della Pace, sulla particella catastale contraddistinta al foglio nr. 13 NCT con il numero 529, salvo altre, giacciono abbandonata da oltre tredici anni, smontate in più tralicci e depositate orizzontalmente a terra, inutilizzate e senza manutenzione alcuna, le seguenti attrezzature di cantiere qui di seguito indicate:

- gru edile a torre tipo FM 6/20 – costruzione “Fuochi Milanesi e C. s.a.s.” di Pontenure (Piacenza) – matricola 0448 – anno di costruzione 1968 - Matr. E.N.P.I. AP 1253;
- gru edile a torre tipo FM 7/28 – costruzione “Fuochi Milanesi e C. s.a.s.” di Pontenure (Piacenza) – matricola 6265– anno di costruzione 1978.-

-constatato che:

- i diversi tralicci della gru sono depositati a terra sulla striscia di terreno pianeggiante compreso tra il marciapiede stradale e la scarpata in discesa verso il fosso della Scrofa;
- mancano qualsiasi isolamento e separazione tra le parti metalliche arrugginite e il terreno vegetale sottostante; la recinzione in opera che dovrebbe impedire l’accesso dalla prospiciente strada comunale all’area dove sono depositate le gru, presenta dei tratti non protetti e pertanto facilmente varcabili, per cui esiste il concreto pericolo che si possa entrare in contatto con le attrezzature in questione;

-rilevato che:

- l’attrezzatura in parola rientra nella nozione di “rifiuto” in quanto non appare suscettibile di riutilizzo ed è in stato di abbandono completo da oltre tredici anni;
- le gru sono obsolete ed inadatte ad un ulteriore uso perché il ferro dei tralicci, soprattutto le saldature, è gravemente arrugginito, come pure sono arrugginiti i tiranti metallici, le funi, i rivestimenti dei motori elettrici. Vi sono spezzoni di cavo elettrico penzolanti e i quadri elettrici sono anch’essi invasi dalla ruggine;
- tali condizioni di abbandono, unitamente alle grandi dimensioni tipiche dei modelli oramai antiquati (anni di costruzione 1968 e 1976), rendono queste gru oramai tecnologicamente superate, a tal punto che non ne è assolutamente prospettabile il recupero funzionale;
- la totale assenza di ogni intervento di manutenzione e il lunghissimo tempo trascorso senza il suo utilizzo (più di tredici anni) sono sintomi evidenti della volontà del proprietario di disfarsene, e come tali ad esse può essere attribuita la natura di “rottami”, per di più classificabili anche quali “rifiuti” per il lunghissimo stato di abbandono in cui sono state lasciate;

-dato atto che ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs 3/4/2006 nr. 152 (Codice dell'ambiente) è vietato l'abbandono e il deposito sul suolo delle attrezzature in questione, in quanto classificate quali "rifiuti";

-visto l'allegato A alla parte IV del D.Lgs 3/4/2006 nr. 152 (Codice dell'ambiente);

-visto l'art. 107 del D.Lgs 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare il punto nr. 4 in cui si stabilisce che le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;

-visto il co. 3, art. 192 del Decreto 152/2006 che fa obbligo al Sindaco di disporre con apposita ordinanza le operazioni di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino dello stato dei luoghi;

-considerato che la gru in questione è di proprietà della ditta impresa Pierantozzi Mario e C. snc con sede in Castel di Lama, via Po nr. 113, legalmente rappresentata dal Sig. Pierantozzi Andrea residente in Via della Pace nr. 32, 63082 Castel di Lama (AP).

-visto infine l'art. 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 e s.m.i.

## **ORDINA**

- 1) All'impresa Pierantozzi Mario e C. snc con sede in Castel di Lama, via Po nr. 113, legalmente rappresentata dal Sig. Pierantozzi Andrea residente in Via della Pace nr. 32, 63082 Castel di Lama (AP) di provvedere entro giorni 20 (venti) dalla data della notifica della presente alla rimozione delle gru edili identificate in premessa, depositate in posizione orizzontale e in più tralicci su lato di valle della strada pubblica denominata Via della Pace, sulla particella catastale contraddistinta al foglio nr. 13 NCT con il numero 529, nonché alla loro demolizione e smaltimento nei termini previsti dalla legge e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- 2) Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, qualora nei tempi sopra stabiliti non abbia provveduto a ciò l'impresa destinataria della presente ordinanza, di provvedere a quanto sopra ordinato;
- 3) Al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui al punto nr. 2, di provvedere alla quantificazione della spesa necessaria all'uopo, disponendo poi il recupero della stessa somma dalla ditta proprietaria;
- 4) Di comunicare al sig. Prefetto l'adozione della presente ordinanza, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione;
- 5) La notifica della presente al sig. Pierantozzi Andrea residente in Via della Pace nr. 32 - 63082 Castel di Lama (AP) nella qualità di legale rappresentante della ditta Pierantozzi Mario e C. con sede in Castel di Lama, via Po nr. 113;
- 6) Di trasmettere copia della presente ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
- 7) Di trasmettere infine copia della presente ordinanza all'avv. Olga Anastasi di Ascoli Piceno, nella sua qualità di amministratrice di sostegno dei sigg.i P.A. e P.R.

L'ufficio dei Vigili Urbani è responsabile della applicazione e del rispetto della presente ordinanza.  
Contro di essa è ammesso ricorso al competente TAR nei modi e tempi di legge.

Il Sindaco

Dott.ssa Patrizia Rossini

